

	CITTA' DI BELGIOIOSO Provincia di Pavia	Numero 13	Data 09-02-2026
---	---	----------------------------	----------------------------------

Deliberazione Giunta Comunale

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventisei il giorno nove del mese di febbraio alle ore 10:20 nella sede dell'Ente, si è riunito l'Organo Deliberante Giunta Comunale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

Fabio Roberto Zucca	Sindaco	Presente
Gianluca Bozzini	Vice Sindaco	Presente
Chiara Genoeffa Fossati	Assessore	Assente
Giovanni Caprioli	Assessore	Assente
Luigi Marozzi	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Daniele Bellomo Presenti N. 3 –
Assenti N. 2 – Totale componenti N. 5

Assume la Presidenza Prof. Fabio Roberto Zucca nella sua qualità di Sindaco il quale, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del giorno.

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2026

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, la quale ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all'ente proprietario della strada;

Richiamati in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

- a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;*
- b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;*
- c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.*

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato.

Art. 142 Limiti di velocità

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, **sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui**

dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il **12,50%** (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
- b) per il **12,50%** (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
- c) per il restante **25%** ai seguenti interventi:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
 - redazione dei piani urbani del traffico;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
 - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - assunzione di personale stagionale a progetto;

- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:

a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;

b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

Atteso che l'art. 25 della legge n. 120/2010:

- al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;
- al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del d.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

Visto il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2019 recante "*Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità*";

Rilevato che l'art. 1, c. 1, D.M. 30 dicembre 2019 dispone: "*(...) gli enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, secondo le modalità indicate all'art. 2, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*";

Vista la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012, prot. 17909;

Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2026 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;

Atteso che, il gettito previsto a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per l'esercizio 2026 ammonta ad €. 1.330.000,00 di cui:

- Proventi ex articolo 208 CdS: €. 532.000,00
- Proventi ex articolo 142 CdS: €. 798.000,00

Considerato che

- per i proventi di cui all'art. 208 del CDS è accantonata una somma a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in base alla media delle somme non riscosse nel quinquennio precedente, destinata a limitare la capacità di spesa dell'ente, pari complessivamente al 31% (pari a Euro 165.650,43) e che pertanto i vincoli di destinazione del 50% sono da calcolarsi sulle

risorse nette (al netto del FCDE e delle spese per il concessionario previste in euro 35.000,00) la quota vincolata risulta essere pari ad euro 165.674,79 $[(532.000-165.650,43 - 35.000)/2=165.674,79]$.

- per i proventi di cui all'art. 142 del CDS è accantonata una somma a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 305.576,54, e pertanto la quota vincolata ammonta ad euro 492.423,46 $(798.000,00 - 305.576,54=492.423,46)$;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) Di determinare, per l'anno 2026, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a Euro 1.330.000,00, di cui:

Proventi ex articolo 208 CdS: € 532.000,00

Proventi ex articolo 142 CdS: € 798.000,00

- 2) Di dare atto che le risorse nette vincolate da destinare ammontano a:

- Proventi ex art. 208 CDS: quota al netto FCDE euro 165.674,79;
- Proventi ex art. 142 CDS: quota al netto FCDE per euro 492.423,46;

- 3) Di destinare, ai sensi dell'art. 208 del d.Lgs. n. 285/1992, la quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2026, per un importo pari a Euro 176.487,81 (quota vincolata 50%) per le finalità di seguito specificate:

PREVISIONE DI SPESA			
FINALITA' art. 208 CDS	somme da vincolare	Rif. di bilancio	Importo stanziato
Somma vincolata art. 208 (50%)	165.674,79		
Descrizione interventi	VINCOLI		
Art. 208, comma a): Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%), di cui:	41.418,70		41.418,70
<i>Acquisto segnaletica verticale</i>		<i>cap. 803/1</i>	<i>20.618,70</i>
<i>Interventi di miglioramento circolazione stradale</i>		<i>cap. 410 / 1</i>	<i>20.800,00</i>
Art. 208, comma b): Potenziamento attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min 25%), di cui:	41.418,70		44.122,00
<i>Spese diverse per la gestione dell'ufficio di polizia municipale</i>		<i>cap. 237</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Spese diverse gestione Polizia Locale</i>		<i>cap. 805</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Spese per gestione autovelox</i>		<i>cap. 801/1</i>	<i>24.122,00</i>

Art. 208, comma c): altre finalita' connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprieta' dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti ((vulnerabili)), quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale	82.837,39		82.837,39
Spese mantenimento cani		cap. 799	6.000,00
(previdenza complementare)		cap. 812/1	3.000,00
Interventi di miglioramento circolazione stradale		cap. 410 / 1	14.500,00
Interventi sicurezza viabilistica lettera c) cds (titolo 2)		cap. 626/2	59.337,39
TOTALE	165.674,79		168.378,09

4) Di destinare, ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, del d.Lgs. n. 285/1992:

- il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2026, per un importo pari a Euro 246.211,73, all'ente proprietario della strada (Provincia di Pavia) Cap. 807/1;
- il restante 50% (ovvero il 100% in caso di strade in concessione) per le finalità di seguito specificate:

PREVISIONE DI SPESA			
Finalità art. 142 CDS		capitoli di bil.	Importo stan.
Somma vincolata art. 142	492.423,46		512.516,64
Descrizione interventi	VINCOLI		
realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonche' al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale			
-quota da trasferire all'ente proprietario strade (Provincia)		cap. 807/1	246.211,73
interventi miglioramento stradale		cap 410/2	42.800,00
Spese per manutenzione impianti viabilistici polizia municipale		cap. 429/1	11.483,00
Interventi di manutenzione per la circolazione stradale		cap. 411/1	93.000,00
Spese per gestione infrazioni semaforiche		cap. 243/1	27.500,00
Manutenzione ordinaria strade		cap. 406/1	2.000,00
Acquisto attrezzatura destinata alla viabilità e sicurezza (titolo 2)		cap. 638/1	20.000,00
Spese per sistema di Video Sorveglianza (titolo 2)		cap 584/1	30.000,00

<i>'Interventi sicurezza viabilistica (titolo 2)</i>		<i>CAP. 626/2</i>	<i>10.662,61</i>
<i>Acquisto segnaletica verticale</i>		<i>cap. 803/1</i>	<i>4.381,30</i>
<i>Spazzamento strade</i>		<i>cap. 459/1</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Spese per gestione autovelox</i>		<i>cap. 801/1</i>	<i>19.478,00</i>

- 5) Di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio per l'esercizio 2026 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;
- 6) Di inviare entro il 31 maggio 2026 al Ministero delle infrastrutture e al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2024, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, come indicato all'art. 2, D.M. 30 dicembre 2019;
- 7) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2026/2028.

Infine, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Pareri

Comune di BELGIOIOSO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **5/ 19-01-2026**

Ufficio Proponente: **RAGIONERIA**

Oggetto: **DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2026**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (RAGIONERIA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06-02-2026

Il Responsabile di Settore
F.to Fabio Savi

Visto contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06-02-2026

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Beatrice Costa

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Fabio Roberto Zucca

IL Segretario Comunale
F.to Daniele Bellomo

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Web di Belgioioso dal giorno 23-02-2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it –

IL Segretario Comunale
F.to Daniele Bellomo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali".

E' divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali" in data 05-03-2026

Addì 05-03-2026

IL Segretario Comunale

F.to Daniele Bellomo

.....

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
